



**COMUNE DI TERNATE**  
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**  
**E PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON**  
**ADESIONE**  
**AI TRIBUTI COMUNALI**

(D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 52)  
(Legge 27/12/1997 n. 449, art. 50)

**Approvato con Verbale di**  
**deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 22.03.1999**  
**e deliberazione del Commissario Straordinario n.7 del 19.04.1999**

**Modificato con deliberazione del**  
**Consiglio Comunale n.32 del 27.11.2001**

## **TITOLO 1**

### *Art. 1*

#### *Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8/6/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 25/02/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
4. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

### *Art. 2*

#### *Definizione delle entrate*

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie immobili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### *Art. 3*

#### *Regolamentazione delle entrate*

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare un apposito regolamento uniformato ai criteri generali stabiliti nel presente.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso su Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### *Art. 4*

##### *Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe*

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

#### *Art. 5*

##### *Modalità di riscossione dei tributi comunali*

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che ad avviso di liquidazione od accertamento sono pagati attraverso le seguenti modalità:
  - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per il territorio
  - b) tramite conto corrente postale o bancario intestato al Comune.
2. Alla riscossione coattiva il Comune procede mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43 o, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile, con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910, n. 639.
3. E' stabilito in L. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, ed al rimborso da parte del Comune delle stesse, fatto salvo quanto previsto in appositi regolamenti o leggi in materia.

#### *Art. 6*

##### *Termini di pagamento dei tributi comunali*

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovute per effetto di accertamenti del Comune, definiti anche con adesione del contribuente o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, possono essere corrisposte, a domanda del contribuente in rate bimestrali.
3. Alle dilazioni si applicano gli interessi a tasso legale ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate.  
L'importo delle rate, comunque, non può essere inferiore a L. 100.000.
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
  - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
  - b) ha debiti di qualsiasi natura, scaduti e non pagati, verso il Comune.

#### *Art. 7*

##### *Sottoscrizione delle dichiarazioni*

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

#### *Art. 8*

##### *Disposizioni in materia d'interesse*

1. Per il ritardato pagamento dei tributi comunali si applicano gli interessi previsti dalle norme vigenti.
2. Gli stessi interessi si applicano anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti. L'interesse decorre dalla data del provvedimento che ha autorizzato il rimborso, fatto su domanda esplicita e documentata del contribuente ed entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

#### *Art. 9*

##### *Entrate patrimoniali*

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle entrate patrimoniali del Comune limitatamente alle concessioni cimiteriali.

*Art. 10*  
*Disposizioni in materia di ravvedimento*

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, si applicano fino a quando il Comune non abbia constatato la violazione ovvero non abbia iniziato accesso, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

*Art. 11*  
*Autotutela*

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità qui di seguito indicate:
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, valore della lite, costo della difesa, costo derivante da inutili carichi di lavoro;
  - anche qualora il provvedimento sia divenuto inoppugnabile il funzionario procede all'annullamento dello stesso in casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nella ipotesi di:
    - a) doppia imposizione;
    - b) errore di persona;
    - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
    - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
    - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
3. Dell'annullamento è data comunicazione all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
4. Il soggetto che rappresenta il Comune nel processo tributario è sempre autorizzato a definire le controversie.

*Art. 12*  
*Conciliazione giudiziale*

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni.

*Art. 13*  
*Soggetti responsabili delle entrate*

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
4. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

#### *Art. 14*

##### *Attività di verifica e di controllo*

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario - quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) - può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

#### *Art. 15*

##### *Sanzioni*

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471,472,473 del 28/12/1997, saranno graduate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 13.

*Art. 16*  
*Tutela giudiziaria*

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di Legge.

**TITOLO II**

*Art. 17*

*Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

1. Il Comune di Ternate per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/06/1997, n.218, e secondo le disposizioni seguenti.

*Art. 18*

*Ambito di applicazione*

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

#### *Art. 19*

#### *Attivazione del procedimento per la definizione*

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento,
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### *Art. 20*

#### *Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### *Art. 21*

#### *Procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.



2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

*Art. 22*

*Invito a comparire per definire l'accertamento*

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con l'adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

*Art. 23*

*Atto di accertamento con adesione*

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio, redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

*Art. 24*

*Perfezione della definizione*

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione da effettuarsi entro venti giorni dalla redazione dell'atto stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le disposizioni di rateizzazione previste per ogni singolo tributo.

#### *Art. 25*

##### *Effetti della definizione*

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde l'efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### *Art. 26*

##### *Riduzione della sanzione*

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di quanto stabilito dai singoli regolamenti.
2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

## ***DISPOSIZIONI FINALI***

### *Art. 27*

#### *Decorrenza e validità*

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

## **I N D I C E**

### **TITOLO I**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento*
- Art. 2 - Definizione delle entrate*
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate*
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe*
- Art. 5 - Modalità di riscossione dei tributi comunali*
- Art. 6 - Termini di pagamento dei tributi comunali*
- Art. 7 - Sottoscrizione delle dichiarazioni*
- Art. 8 - Disposizioni in materia d'interesse*
- Art. 9 - Entrate patrimoniali*
- Art.10 - Disposizioni in materia di ravvedimento*
- Art.11 - Autotutela*
- Art.12 - Conciliazione giudiziale*
- Art. 13 - Soggetti responsabili delle entrate*
- Art.14 - Attività di verifica e di controllo*
- Art.15 - Sanzioni*
- Art.16 - Tutela giudiziaria*

### **TITOLO II**

- Art.17 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*
- Art.18 - Ambito di applicazione*
- Art.19 - Attivazione del procedimento per la definizione*
- Art.20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*
- Art.21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente*
- Art.22 - Invito a comparire per definire l'accertamento*
- Art.23 - Atto di accertamento con adesione*
- Art.24 - Perfezionamento della definizione*
- Art.25 - Effetti della definizione*
- Art.26 – Riduzione della sanzione*

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.27 - Decorrenza e validità*